



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPÖRT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

**RELAZIONE UNICA AL PROGETTO DI LEGGE
"LEGGE SULLA PREVENZIONE INCENDI"**



Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

Il progetto di legge, presentato in prima lettura all'Aula nella sessione Consiliare di marzo ed assegnato alla Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport, Territorio, Ambiente e Agricoltura per l'esame in sede referente, è stato esaminato ed approvato all'unanimità nella seduta del 24 marzo u.s.

La proposta di legge relativa alla prevenzione incendi discende dall'improrogabile esigenza di aggiornare l'attuale, ormai anacronistico assetto rispetto la materia in oggetto. Infatti la sola normativa relativa alla prevenzione incendi, risale al 1985, con il Decreto 22 ottobre 1985 n.122 - "Norme di sicurezza antincendio per l'edilizia ed impianti".

Il suddetto decreto infatti, prevede, tra l'altro, unità operative nell'ambito della Pubblica Amministrazione ormai non più presenti, nonché metodiche di progettazione in tal senso ormai superate non più in linea con il progresso tecnologico.

Inoltre, si ritiene opportuno, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi tutelando la sicurezza dei cittadini, affrancare il parere preventivo antincendio dall'iter autorizzativo edilizio.

Il parere di conformità alle norme di prevenzione incendi, evaso oggi dal Servizio di Protezione Civile, che funge da Servizio Antincendio, di cui al Decreto n.122/1985, si riferisce nella quasi totalità dei casi agli elaborati grafici e progettuali prodotti per il rilascio del titolo edilizio.

In tal senso appunto, è strutturata l'unica norma riferibile alla prevenzione incendi vigente in territorio. Quindi, attraverso questo modus operandi, si evince che la documentazione alla quale si fa riferimento, atta all'evasione del parere, risulta essere di natura prioritariamente urbanistica, non evidenziando di fatto, in alcun modo, l'esistenza di eventuali attività a rischio incendio.

Con il presente progetto di legge tutti i progetti che necessitano di un'autorizzazione edilizia o analogo titolo, ad esclusione dei "buildings" adibiti a civile abitazione, quindi senza particolari rischi dettati da un carico urbanistico importante, dovranno necessariamente essere dotati di uno specifico "parere antincendio".



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Si rileva, altresì, che nel 2010 la normativa è stata integrata con il Decreto Delegato n.146/2010 - "Fascicolo di intervento per le attività a maggior rischio di incendio", nel quale sono state elencate le attività a rischio incendio, associate alla richiesta di un preciso censimento delle stesse.

Nonostante, i progressi previsti nel fascicolo di cui sopra, si evidenzia però la sua incompletezza. Se da un lato, finalmente, sono state mappate in territorio le attività a rischio incendio, dall'altro, tali attività potrebbero risultare carenti di una specifica progettazione e prevenzione incendi in funzione del rischio.

Infatti lo scopo della sopracitata norma, non era quello di valutare le attività da un punto di vista della prevenzione incendi, ma solo ed esclusivamente la loro mappatura nel territorio. Il Decreto Delegato n.146/2010, quindi, non porta in sé il concetto relativo alla prevenzione, trattasi, infatti, esclusivamente di una mera e scarna presentazione di uno stato di fatto delle attività a rischio.

In considerazione delle oggettive criticità, si rende quindi imprescindibile la revisione della normativa attuale, che, oltre a mantenere ciò che di positivo fino ad oggi è stato posto in essere, vedi - Fascicolo di Intervento per le Attività a Maggior Rischio Incendio Decreto Delegato n.146/2010, si qualifica per il contributo innovativo coniugando l'adeguamento della disciplina vigente in materia agli standard internazionali con quella di tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente.

Gli articoli 3 e 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.21 "Organizzazione della Protezione Civile", recitano, tra l'altro: *"Compete al Coordinamento promuovere, approvare ed attuare tutte le attività volte alla previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio, comprese le normative di sicurezza e antincendio per la costruzione di nuovi edifici o la manutenzione o l'adeguamento di quelli esistenti e degli impianti tecnologici.*

Il Capo del Servizio di Protezione Civile è responsabile dell'applicazione e verifica delle norme in materia di sicurezza e antincendio per la costruzione di nuovi edifici o la manutenzione o l'adeguamento di quelli esistenti e degli impianti tecnologici."

Sempre nella summenzionata legge, nelle norme finali e transitorie, all'articolo 15 si esplicita che devono essere *"predisposte le normative di cui al punto 1 dell'articolo 3 della presente legge, ivi comprese quelle necessarie a regolare le misure e le cautele da adottare nella progettazione ed esecuzione delle opere di costruzione utili a minimizzare i rischi di incendio e salvaguardare l'incolumità di persone e cose"*.

Da quanto sopra esposto la nuova normativa antincendio, oltre ad aggiornare e perfezionare l'attività volta alla previsione e prevenzione dei rischi dà nuova linfa vitale ad una norma antincendio esistente ormai superata.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Il presente progetto di legge infatti, prevede nelle sue finalità – articolo 1 - i criteri da utilizzare ai fini della progettazione antincendio per le attività soggette alla prevenzione antincendio, mentre al comma 2 introduce norme di principio relative all'albo dei professionisti antincendio, introducendo una nuova figura accanto ai tecnici abilitati.

All'articolo 2, vengono riportate le principali definizioni, rimandando altresì all'articolo 8 l'emanazione di un apposito decreto delegato atto a disciplinare le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, criteri e metodologia di valutazione dei progetti di prevenzione incendi, nonché altri aspetti relativi ai controlli, alle sanzioni, ed alla formazione del fascicolo di intervento. Si precisa che, al punto "g" la citata direttiva europea è stata sostituita con quella attualmente in vigore.

All'articolo 3 "Prevenzione rischio incendio", si prevede che ai fini della mitigazione del rischio incendio gli strumenti urbanistici considerino il pericolo incendio sul territorio.

All'articolo 4, vengono citate le norme di riferimento e la metodologia per la progettazione antincendio.

Viene presentato dal Segretario di Stato un emendamento del Governo, al punto 1, per precisare che la progettazione antincendio fa riferimento, e pertanto viene sostituito il vocabolo, nello specifico "attenere", alle norme tecniche vigenti in Italia. Emendamento del Governo che ricomprende l'indicazione proposta dal Commissario Zanotti. Il Commissario Zanotti rileva, altresì, il tema della eccessiva decretazione prevista al punto 2 del presente articolo.

Pur ritenendo opportuna l'osservazione, si rileva che tale materia, in quanto sempre in evoluzione e particolarmente tecnica, necessita della possibilità di essere continuamente e velocemente aggiornata, ritenendo per cui lo strumento della decretazione la forma migliore in tal senso.

All'articolo 5 vengono definite le funzioni e le competenze dei tecnici, in quanto la progettazione antincendio è svolta, appunto, da tecnici abilitati e da professionisti. Il professionista antincendio è colui che ha frequentato il corso previsto al successivo articolo. 6, o corso equiparato all'interno dell'Unione Europea.

L'articolo 6 disciplina l'istituzione dell'albo dei professionisti antincendio, con relativa definizione delle modalità di accesso. Il programma del corso del corso sarà definito con decreto delegato.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Il commissario Guerrino Zanotti interviene chiedendo se chi opera già nel settore specifico si possa ritenere abilitato.

In risposta al quesito posto, si precisa che qualsiasi tecnico abilitato è autorizzato a fare progetti e a presentarli, inoltre si porta a conoscenza che stanno intercorrendo relazioni con il Ministero Italiano al fine del riconoscimento reciproco dei titoli.

L'articolo 7 identifica i soggetti responsabili dell'attività di prevenzione incendi, riferendosi a: tecnico abilitato/professionista - Responsabile dell'attività - impresa installatrice e manuttrice.

Riguardo l'adozione del decreto delegato di cui all'articolo 8 si è concordato all'unanimità di lasciare la delega aperta, non vincolandola temporalmente, proprio per la palese necessità di apportare i doverosi e continui aggiornamenti alla normativa in questione.

L'articolo 9 identifica gli obblighi del responsabile dell'attività, prevedendo per il medesimo al successivo articolo 10 la facoltà di presentare l'eventuale istanza di deroga

L'articolo 11 disciplina le verifiche e i controlli delle condizioni di sicurezza antincendio, attribuendo tale compito al servizio di prevenzione incendi, che si può avvalere della sezione antincendio del Corpo di Polizia Civile.

All'articolo 12 sono indicate le disposizioni finali.

L'approvazione del progetto di legge, data l'importanza della materia trattata, consentirà alla Repubblica di San Marino di compiere un ulteriore, ancorché non definitivo, passo in avanti in materia di prevenzione incendi, anche in un contesto più ampio relativo alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.

Eccellenze e Colleghi,
dalle considerazioni sopra esposte emerge con chiarezza che un nuovo approccio al tema trattato risulta essere improcrastinabile nella nostra amata Repubblica di San Marino, anche al fine di tendere all'uniformità con il quadro normativo internazionale, ed uscire dalla sola logica prescrittiva, emanando una norma che estenda la prospettiva antincendio all'ingegneria del fuoco - Fire Engineering.

Concludendo, in linea con quanto già avvenuto nell'ambito dei lavori della Commissione referente, ossia l'approvazione all'unanimità del presente progetto di legge, rilevando l'importante lavoro all'unisono svolto nell'assoluto e prioritario interesse del Paese, fra maggioranza e opposizione, invito l'aula ad approvare la proposta di legge in discussione.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Permettetemi infine, di porgere un particolare ringraziamento al Servizio di Protezione Civile, e a tutti i volontari, per il lavoro che svolgono quotidianamente, a servizio e supporto della cittadinanza, ed in particolare per il lavoro e sostegno prestati nel terribile periodo della pandemia.

**Il Relatore Unico
Consigliere Francesco Biondi**

